

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3221 del 05/06/2024
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 - AGGIORNAMENTO Determinazione della Provincia di Forli-Cesena n. 318 del 09/02/2015, Prot. Prov.le 12504/2015 intestata ad ALMA STEEL SERVICE ORGANIZATION - ASSO SRL per lo stabilimento di lavorazione e trasformazione di prodotti siderurgici sito nel Comune di Cesena, Via Torre in San Carlo n. 475.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3337 del 05/06/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno cinque GIUGNO 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 - AGGIORNAMENTO Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 318 del 09/02/2015, Prot. Prov.le 12504/2015 intestata ad ALMA STEEL SERVICE ORGANIZATION – ASSO SRL per lo stabilimento di lavorazione e trasformazione di prodotti siderurgici sito nel Comune di Cesena, Via Torre in San Carlo n. 475.

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 318 del 09/02/2015, Prot. Prov.le 12504/2015 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – ASSOTUBI S.P.A. con sede legale in Comune di Cesena (FC), Via Torre in San Carlo n. 475 - Protocollo istanza della Unione dei Comuni Valle del Savio P.G.N. 11523 del 11/11/14 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione e trasformazione di prodotti siderurgici sito nel Comune di Cesena (FC), Via Torre in San Carlo n. 475.”*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio alla ditta richiedente in data 17/02/2015, successivamente aggiornata e volturata con gli atti di seguito indicati:

- aggiornamento determinazione dirigenziale di Arpae-SAC n. DET-AMB-2016-51 del 29/01/2016 rilasciata dal Suap dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 10/02/2016;
- aggiornamento determinazione dirigenziale di Arpae-SAC n. DET-AMB-2019-261 del 21/01/2019 rilasciata dal Suap dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 25/03/2019;
- determinazione dirigenziale di voltura di Arpae-SAC n. DET-AMB-2021-960 del 26/02/2021 in favore di Alma Steel Service Organization - Asso Srl rilasciata dal Suap dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 15/03/2021.

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'ALLEGATO B e relativa Planimetria “SCARICO ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO”, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali;
- all'ALLEGATO C “SCARICO ACQUE REFLUE DOMESTICHE”, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali.

Vista la domanda correttamente presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 09/02/2024, come integrata in data 19/02/2024, acquisita da Arpae ai PG/2024/32590 - 34983, da **ALMA STEEL SERVICE ORGANIZATION – ASSO SRL** nella persona del delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale soprarichiamata, con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali;
- impatto acustico.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Atteso che l'Autorizzazione Unica Ambientale costituisce endoprocedimento del Procedimento Unico ex art. 53 della L.R. 24/2017 per realizzazione di un nuovo edificio al servizio dello stabilimento di lavorazione e trasformazione di prodotti siderurgici, attivato presso il Comune di Cesena in data 11/12/2023 e che con Prot. Com.le 176545 del 15/12/2023 è stata indetta la

Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., da effettuarsi in forma simultanea e in modalità sincrona, di cui all'art. 14-bis comma 7 e art. 14 ter della stessa legge;

Vista la seduta della Conferenza di Servizi svoltasi in data 11/03/2024;

Dato atto che con Nota Prot. Com.le 46950 del 28/03/2024, acquisita da Arpae al PG/2024/60187, il SUE del Comune di Cesena ha richiesto integrazioni;

Viste le integrazioni documentali prodotte in data 02/04/2024 e in data 18/04/2024, acquisite da Arpae al PG/2024/81423;

Vista la seduta della Conferenza di Servizi svoltasi in data 16/05/2024;

Dato atto che in merito alla documentazione relativa all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 40389 del 15/03/2024, acquisita al PG/2024/50676, il Comune di Cesena ha espresso il seguente Nulla Osta: *"Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica n. 03/AUA/2024, con allegata una Relazione Acustica, datata 7 febbraio 2024 e redatta dal Tecnico Competente in Acustica (...) in cui è attestato il rispetto dei valori limiti differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, si prende atto di tale Relazione in merito all'impatto acustico causato dall'attività in oggetto e si esprime il proprio Nulla Osta purché siano rispettate le condizione di base (sorgenti sonore fisse e mobili, orario di emissioni sonore esclusivamente diurno, ricettori, ecc.)."*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto Istruttorio acquisito in data 23/05/2024, ove è stata proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali: Rapporto Istruttorio acquisito in data 27/05/2024, ove è stata proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO B;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali: Atto Prot. Com.le 72531 del 16/05/2024, acquisito al PG/2024/89740, a firma del Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena, ove vengono accolte le modifiche richieste nel rispetto del parere di Arpae Servizio Territoriale;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 318 del 09/02/2015, Prot. Prov.le 12504/2015 avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – ASSOTUBI S.P.A. con sede legale in Comune di Cesena (FC), Via Torre in San Carlo n. 475 - Protocollo istanza della Unione dei Comuni Valle del Savio P.G.N. 11523 del 11/11/14 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione e trasformazione di prodotti siderurgici sito nel Comune di Cesena (FC), Via Torre in San Carlo n. 475."*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio alla ditta richiedente in data 17/02/2015, come successivamente aggiornata e volturata in favore di ALMA STEEL SERVICE ORGANIZATION – ASSO SRL, come segue:

- **sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- **sostituzione integrale del vigente ALLEGATO B e relativa Planimetria con l'ALLEGATO B e TAVOLA UNICA, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- **introduzione dell'ALLEGATO C bis e TAVOLA UNICA, parte integrante e sostanziale del presente atto;**

- **introduzione della seguente prescrizione relativa all'impatto acustico: *siano rispettate le condizioni di base considerate nella Relazione Acustica, datata 7 febbraio 2024 (sorgenti sonore fisse e mobili, orario di emissioni sonore esclusivamente diurno, ricettori, ecc.)*.**

Viste:

- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL 2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti i rapporti istruttori resi da Cristian Silvestroni e Federica Milandri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 318 del 09/02/2015**, Prot. Prov.le 12504/2015 avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – ASSOTUBI S.P.A. con sede legale in Comune di Cesena (FC), Via Torre in San Carlo n. 475 - Protocollo istanza della Unione dei Comuni Valle del Savio P.G.N. 11523 del 11/11/14 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione e trasformazione di prodotti siderurgici sito nel Comune di Cesena (FC), Via Torre in San Carlo n. 475."*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio alla ditta richiedente in data 17/02/2015, come successivamente aggiornata e volturata in favore di **ALMA STEEL SERVICE ORGANIZATION – ASSO SRL**, come segue:
 - **sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
 - **sostituzione integrale del vigente ALLEGATO B e relativa Planimetria con l'ALLEGATO B e TAVOLA UNICA, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
 - **introduzione dell'ALLEGATO C bis e TAVOLA UNICA, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
 - **introduzione della seguente prescrizione relativa all'impatto acustico: *siano rispettate le condizioni di base considerate nella Relazione Acustica, datata 7 febbraio 2024 (sorgenti sonore fisse e mobili, orario di emissioni sonore esclusivamente diurno, ricettori, ecc.)*.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 318 del 09/02/2015, Prot. Prov.le 12504/2015.

3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Federica Milandri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 318 del 09/02/2015, Prot. Prov.le 12504/2015 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena - Area Est
Dott.ssa Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera sulla base dell'Allegato A alla Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 318 del 09/02/2015 prot. n. 12504/2015, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 17/02/2015 P.G.N. 7973, successivamente aggiornata con gli atti di seguito indicati:

- determina dirigenziale n. DET-AMB-2016-51 del 29/01/2016 adottata dal S.A.C. - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Forlì-Cesena, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 10/02/2016 P.G.N. 5633;
- determina dirigenziale n. DET-AMB-2019-261 del 21/01/2019 adottata dal S.A.C. - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Forlì-Cesena, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 25/03/2019 P.G.N. 14164;
- determina dirigenziale n. DET-AMB-2021-960 del 26/02/2021 adottata dal S.A.C. - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Forlì-Cesena, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 15/03/2021 P.G.N. 11499.

Come specificato dal Servizio Associato Urbanistica – Ufficio di Piano del Comune di Cesena con la nota P.G.N. 176545 del 15/12/2023, la Ditta in data 11/12/2023 ha inoltrato istanza per l'attivazione del procedimento unico di cui all'art. 53 della L.R. 24/2017 e s.m.i., per la realizzazione di un nuovo edificio al servizio dello stabilimento di lavorazione e trasformazione di prodotti siderurgici sito in Comune di Cesena (FC), via Torre in San Carlo n. 475, richiedendo altresì di ricomprendere l'aggiornamento dell'AUA quale endoprocedimento.

Con la medesima nota di cui sopra il Servizio Associato Urbanistica – Ufficio di Piano del Comune di Cesena ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., da effettuarsi in forma simultanea e in modalità sincrona, di cui all'art. 14-bis comma 7 e art. 14 ter della stessa legge, nella quale sono coinvolte le seguenti amministrazioni:

- ARPAE Cesena;
- AUSL di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica;
- REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Settore Governo e qualità del Territorio;
- PROVINCIA DI FORLÌ'- CESENA:
 - Servizio Pianificazione Territoriale;
 - Servizio Infrastrutture e Trasporti;
- COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI FORLÌ'- CESENA
- SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI RAVENNA, FORLÌ', CESENA E RIMINI;
- CONSORZIO DI BONIFICA ROMAGNA – SEDE DI CESENA;
- AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE – SEDE DI CESENA;
- HERA FORLÌ'- CESENA;

- HERA LUCE;
- E-DISTRIBUZIONE;
- AGENZIA DEL DEMANIO;
- TERNA SPA;
- AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI (ATERSIR);
- Comando VI Reparto Infrastrutture Ufficio Demanio e Servitù Militari;
- Aeronautica Militare - Comando I^a Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio;
- Aeronautica Militare - 2° Gruppo M. A.;
- COMUNE DI CESENA:
 - SETTORE LAVORI PUBBLICI
 - SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO
 - SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO – SUE – SERVIZIO SISMICA
 - SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, PARTECIPAZIONE E PATRIMONIO
- ENERGIE PER LA CITTA' s.r.l.

L'istanza di modifica sostanziale della Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto, relativamente alle emissioni in atmosfera riguarda quanto di seguito indicato:

- emissioni E2 ed E3:
 - i due centri di lavoro denominati "Prima e seconda linea di filettatura tubi in acciaio" saranno trasferiti dentro il nuovo edificio oggetto del procedimento unico art. 53;
 - le relative emissioni E2 e E3 usciranno, pertanto, oltre il colmo del tetto del nuovo edificio, ad una altezza di circa 12 metri;
 - i centri di lavoro e gli impianti di abbattimento delle nebbie oleose non subiranno modifiche, mentre saranno installate delle nuove ventole aspiranti, in grado di garantire una maggior prevalenza a parità di portata d'aria;
- sarà eliminata l'attività di ossidazione superficiale dei tubi (vasca contenente la soluzione acquosa diluita di acido solforico) e quindi saranno eliminate le relative emissioni diffuse autorizzate nell'area aziendale identificata con la sigla D4.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto non necessario richiedere la relazione tecnica istruttoria al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99, dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546 e tenuto conto delle procedure organizzative definite con il Servizio Territoriale di Arpae, in quanto relativamente alle modifiche richieste i riferimenti normativi e regolamentari, nonché le condizioni prescritte per attività similari già presenti nello stabilimento, definiscono in modo esaustivo i parametri tecnici e le prescrizioni da assumere nell'aggiornamento della autorizzazione senza la necessità di particolari approfondimenti istruttori.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera non ha richiesto al Comune di Cesena di esprimere le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dal momento che tali aspetti vengono trattati direttamente da Comune per il rilascio del titolo edilizio all'interno della Conferenza di servizi decisoria sopraccitata.

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica – Sede di Cesena, con

nota prot. n. 0068533 del 12/03/2024, ha espresso parere favorevole al progetto presentato dalla Ditta nell'ambito della Conferenza di Servizi decisoria.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera, riguardo alle modifiche richieste dalla Ditta, ha espresso le seguenti valutazioni:

- emissioni E2 e E3:
 - tenuto conto che i macchinari e la tipologia di attività non subiranno modifiche, valutata l'istruttoria effettuata a suo tempo effettuata per autorizzare tali emissioni (determinazione di aggiornamento n. DET-AMB-2016-51 del 29/01/2016), si ritengono adeguate le condizioni prescritte nella nella vigente autorizzazione, che pertanto si riconfermano;
 - evidenziato, altresì, che il sistema di aspirazione e convogliamento sarà di nuova installazione, si ritiene opportuno che ditta provveda a comunicare la messa in esercizio delle emissioni una volta terminati i lavori di spostamento dei macchinari e di realizzazione del sistema aspirante, e che successivamente provveda ad effettuare i tre monitoraggi di messa a regime;
 - considerate infine le tempistiche necessarie alla costruzione del nuovo edificio, si ritiene opportuno che nel nuovo Allegato A siano riportate sia la situazione esistente ("conformazione impiantistica ante-operam") sia la situazione impiantistica futura ("conformazione impiantistica post-operam"); la situazione ante-operam terminerà alla data di messa in esercizio delle emissioni modificate E2 e E3, che la ditta provvederà a comunicare.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento sopra riportate, ha consentito l'aggiornamento della autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 318 del 09/02/2015 prot. n. 12504/2015, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 17/02/2015 P.G.N. 7973, successivamente aggiornata con gli atti di seguito indicati:

- determina dirigenziale n. DET-AMB-2016-51 del 29/01/2016 adottata dal S.A.C. - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Forlì-Cesena, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 10/02/2016 P.G.N. 5633;
- determina dirigenziale n. DET-AMB-2019-261 del 21/01/2019 adottata dal S.A.C. - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Forlì-Cesena, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 25/03/2019 P.G.N. 14164;
- determina dirigenziale n. DET-AMB-2021-960 del 26/02/2021 adottata dal S.A.C. - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Forlì-Cesena, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 15/03/2021 P.G.N. 11499;

e dalla documentazione, conservata agli atti, presentata al SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio in data 09/02/2024 P.G.N. 5574, e successive integrazioni, per il rilascio del

presente aggiornamento di AUA.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

CONFORMAZIONE IMPIANTISTICA ANTE-OPERAM

Fino alla data di messa in esercizio di cui alla prescrizione 3. della conformazione impiantistica Post-Operam.

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dall'attività di lavorazione e trasformazione di prodotti siderurgici **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE E1 – CENTRO DI LAVORO CON SALDATURA

Portata massima	7.500	Nmc/h
Altezza minima	9,5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE E2 – PRIMA LINEA DI FILETTATURA TUBI IN ACCIAIO

EMISSIONE E3 – SECONDA LINEA DI FILETTATURA TUBI IN ACCIAIO

Impianto di abbattimento: dispositivo abbattitore per nebbie Micronfilter cube 400

Portata massima	400	Nmc/h
Altezza minima	3	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nmc
------------------------------	----	--------

2. Le **emissioni diffuse in atmosfera** derivanti dall'attività di ossitaglio e taglio al plasma (foratura tubi e taglio legature pacchi) svolta con dispositivi portatili, all'aperto nell'area aziendale, sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto della seguente prescrizione:**
 - a. dovranno essere messi in opera tutti gli accorgimenti atti a limitare le emissioni diffuse di polveri, ossidi di azoto e monossido di carbonio, al fine di evitare eventuali disagi derivanti da tale attività.
3. Le **emissioni diffuse in atmosfera** derivanti dall'attività di ossidazione superficiale dei

- tubi (vasca contenente la soluzione acquosa diluita di acido solforico) svolta all'aperto nelle aree aziendali sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle seguenti prescrizioni:**
- a. la concentrazione di acido solforico nella vasca non deve essere superiore al **4% in massa**;
 - b. devono essere annotati, con cadenza almeno mensile, sul **registro** di cui al successivo punto 7. i **consumi** di acido solforico concentrato e la **concentrazione di acido solforico della soluzione acquosa della vasca** (espressa come percentuale in massa);
 - c. la vasca deve essere coperta quanto la stessa non viene utilizzata.
4. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011", disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpa.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
5. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E1, E2 e E3** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
6. Dovrà essere predisposto un registro, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
- dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati, almeno mensilmente, i **consumi** di acido solforico e la concentrazione di acido solforico nella vasca, come richiesto al precedente punto 3 lettera b).
7. Attualmente l'utilizzo della vasca contenente la soluzione acquosa diluita di acido solforico, e quindi l'attività di ossidazione superficiale dei tubi, è sospesa. Qualora si intenda ripristinare tale attività, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Cesena, la data di inizio della medesima

con un anticipo di almeno 15 giorni.

CONFORMAZIONE IMPIANTISTICA POST-OPERAM

Successiva alla data di messa in esercizio di cui alla prescrizione 3. sotto riportata.

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dall'attività di lavorazione e trasformazione di prodotti siderurgici **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE E1 – CENTRO DI LAVORO CON SALDATURA

Portata massima	7.500	Nmc/h
Altezza minima	9,5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE E2 – PRIMA LINEA DI FILETTATURA TUBI IN ACCIAIO

EMISSIONE E3 – SECONDA LINEA DI FILETTATURA TUBI IN ACCIAIO

Impianto di abbattimento: dispositivo abbattitore per nebbie Micronfilter cube 400

Portata massima	400	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nmc
------------------------------	----	--------

2. Le **emissioni diffuse in atmosfera** derivanti dall'attività di ossitaglio e taglio al plasma (foratura tubi e taglio legature pacchi) svolta con dispositivi portatili, all'aperto nell'area aziendale, sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto della seguente prescrizione:**
 - a. dovranno essere messi in opera tutti gli accorgimenti atti a limitare le emissioni diffuse di polveri, ossidi di azoto e monossido di carbonio, al fine di evitare eventuali disagi derivanti da tale attività.
3. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forli-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio

Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Forlì, la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alle **emissioni modificate E2 e E3**, con un anticipo di almeno 15 giorni.

4. **Tra la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, **e la data di messa a regime** degli impianti di cui **emissioni modificate E2 e E3** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni**.
5. Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 3.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 4.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
6. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui **emissioni modificate E2 e E3** e per un periodo di 10 giorni il Gestore provvederà ad **effettuare almeno tre monitoraggi** della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
7. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) oltre ai risultati dei rilievi di cui al precedente punto 6., una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
8. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il **monitoraggio** delle **emissioni E1, E2 e E3** con una **periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.

9. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito **registro dei monitoraggi discontinui** con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
10. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel **registro dei monitoraggi discontinui** di cui al precedente punto 9. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
- Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
- dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.
11. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale

funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

- c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

12. **Ogni interruzione del normale funzionamento** degli **impianti di abbattimento** degli inquinanti installati sulle **emissioni E2 e E3** (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere **registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico** riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia impianto di abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, durata della fermata in ore), e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

13. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione
(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpa SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

14. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il

rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.

- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo supportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
- La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

15. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particolato	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026;

	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

16. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di

emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

SCARICO ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO

PREMESSA:

- La Ditta è attualmente autorizzata allo scarico delle acque reflue di dilavamento ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 e smi con l'Autorizzazione Unica Ambientale Allegato B e relativa Planimetria adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione n. 318 del 09/02/2015 e smi, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 17/12/2015, relativamente allo stabilimento di lavorazione e trasformazione di prodotti siderurgici sito nel Comune di Cesena (FC) Via Torre in San Carlo n. 475;
- Con l'istanza di modifica in esame, che prevede la realizzazione di un nuovo edificio che sostituisce le quattro strutture sparse, tettoie tecniche e telonate, la superficie interessata al trattamento delle acque reflue di dilavamento subirà una diminuzione, passando da mq 17.177,00 attualmente autorizzati a mq 16.970,00, mentre rimarranno invariati gli impianti di trattamento adottati;
- I sistemi di trattamento risultano conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06, DGR n. 286/05 e DGR n. 1860/06 e sono costituiti da nr 5 vasche di sedimentazione/disoleazione collegate tra di loro in serie aventi dimensioni esterne pari a cm 250x950x250 cadauna con filtrazione a coalescenza aventi un volume utile pari a mc 200,00;
- Lo scarico delle acque reflue di dilavamento, previo trattamento depurativo e pozzetto di ispezione, recapita nel fosso stradale di Via Vicinale Giarze afferente al Bacino Idrico del Fiume Savio;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione allo scarico delle acque di dilavamento con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 318 del 09/02/2015 prot. n. 12504/2015, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 17/02/2015 P.G.N. 7973, successivamente aggiornata con gli atti di seguito indicati:
 - determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-51 del 29/01/2016 adottata dal S.A.C. - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Forlì-Cesena, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 10/02/2016 P.G.N. 5633;
 - determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-261 del 21/01/2019 adottata dal S.A.C. - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Forlì-Cesena, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 25/03/2019 P.G.N. 14164;
 - determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-960 del 26/02/2021 adottata dal S.A.C. - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Forlì-Cesena, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 15/03/2021 P.G.N. 11499;

- dalla documentazione, conservata agli atti, presentata al SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio in data 09/02/2024 P.G.N. 5574, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento di AUA;
- Planimetria recante ad oggetto "Tav. 9 Tavole Fogne", in scala 1:100, a firma del tecnico incaricato acquisita agli atti in data 03/05/2024 al Prot. Arpae n. PG/2024/81423 (*allegata*).

CONDIZIONI POST OPERAM:

Indirizzo insediamento	Via Torre in San Carlo, n. 475 - Cesena
Destinazione dell'insediamento	Commercio e stoccaggio tubi in acciaio e prodotti siderurgici in genere
Classificazione dello scarico	Acque reflue di dilavamento provenienti dal piazzale ad uso deposito avente una superficie complessiva pari a mq 16.970,00
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Impianto di sedimentazione/disoleazione costituito da nr 5 vasche collegate tra di loro in serie aventi dimensioni esterne pari a cm 250x950x250 cadauna con filtrazione a coalescenza ed un volume utile complessivo pari a 200 mc
Corpo Recettore	Fosso stradale Vicinale Giarze afferente al Bacino Idrico del Fiume Savio

PRESCRIZIONI:

1. Mantenere i parametri qualitativi degli scarichi entro i limiti fissati dalla tab. 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 "Parte Terza";
2. **Con cadenza triennale, dalla data del presente atto, dovrà essere effettuato un autocontrollo dello scarico che valuti i seguenti parametri: COD, Solidi Sospesi Totali, Idrocarburi Totali. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo "principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua" di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato. Copia dei certificati di analisi, relativi agli autocontrolli effettuati dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza, per la verifica dei limiti imposti dalla normativa;**
3. Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e smi;
4. Il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti di ispezione e manutenzione degli impianti di trattamento dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamento dello scarico;

5. Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi degli impianti di trattamento. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso uno smaltitore autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati in materia di rifiuti di cui al D.Lgs. 152/06 Parte Quarta e s.m.i.. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza;
6. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico;
7. La Ditta dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia degli impianti di trattamento dei reflui (in particolare vasche e filtri a coalescenza, ecc..) così come indicato dalla norma tecnica UNI EN 858-2, par. 6 e nel libretto di uso e manutenzione che la ditta costruttrice dovrà fornire a corredo dell'impianto;
8. L'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema finale di chiusura automatica dello scarico e relativo sistema di allarme, che impedisca sversamenti accidentali dei reflui non trattati;
9. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
10. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed all'Agenzia Arpae SAC di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
11. Dovrà essere data immediata comunicazione al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) ed all'Area Prevenzione Ambientale - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) nel caso si verificano imprevisti tecnici che modificano provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità;
12. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.

SCARICO ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN ACQUE SUPERFICIALI

PREMESSA

Esaminata la domanda pervenuta il 09/02/2024 (acquisita dal Comune di Cesena al PG N. 26605 del 20/02/2024) e s.m.i. intesa ad ottenere la MODIFICA SOSTANZIALE dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico di acque reflue domestiche fuori fognatura;

Visti:

- le "Disposizioni per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura" allegate al Regolamento Edilizio del Comune di Cesena approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 09/03/2023;
- le "Disposizioni sulla gestione dei suoli a prevenzione del rischio idrogeologico e a tutela del territorio" allegate al Regolamento Edilizio del Comune di Cesena approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 09/03/2023;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9 giugno 2003 e successive modificazioni e aggiunte ed in particolare i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle ad esse allegate;
- il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

dato atto che:

- i sistemi di trattamento previsti per i reflui rientrano fra le soluzioni impiantistiche relative alle acque reflue domestiche derivanti da insediamenti, installazioni ed edifici isolati con recapito diverso dalla rete fognaria, indicate nella Tabella B della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053;
- trattandosi di scarico di acque reflue domestiche derivante da insediamento di potenzialità inferiore a 50 A.E., lo stesso non è soggetto al rispetto dei limiti fissati dalla Tabella D della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053, ma solamente soggetto all'obbligo di installazione dei sistemi di trattamento appropriati, così come indicato nella Tabella B della medesima Deliberazione;

visti inoltre:

- il precedente Benestare N. 13761 del 12/01/2016 (PG N. 2989/338 del 12/01/2016) per lo scarico di acque reflue domestiche fuori fognatura Allegato C alla DET-AMB-2016-51 del 29/01/2016 aggiornamento della Determinazione n. 318 del 09/02/2015;
- vista la richiesta di modifica sostanziale di AUA che prevede la realizzazione di due nuovi punti di scarico, il primo (S3) di tipo reflue domestiche fuori fognatura mentre il secondo (S5) di tipo acque meteoriche, e la modifica della rete di acque meteoriche afferente al punto di scarico S4;
- il parere ARPAE-ST protocollo n. 10382/2024 del 07/05/2024 acquisito dal Comune di Cesena al PG N. 67973 del 08/05/2024;

ritenuto che le modifiche richieste dalla ditta siano da considerarsi accoglibili.

Nuovo punto di scarico S3 di ACQUE REFLUE DOMESTICHE FUORI FOGNATURA provenienti dall'insediamento così identificato:

TITOLARE DELLO SCARICO	ALMA STEEL SERVICE ORGANIZATION - ASSO SRL
Ubicazione insediamento	via Torre in San Carlo, 475 - Cesena (FC)
Destinazione dell'insediamento:	edificio in parte ad uso uffici ed in parte a lavorazione e stoccaggio materiale
Tipologia di scarico:	Acque reflue domestiche e meteoriche
Potenzialità insediamento:	12 A.E.
Ricettore dello scarico:	fosso stradale
Impianto di trattamento:	Fossa Imhoff da 12 A.E. Filtro batterico aerobico da 12 A.E. (mc. 8,01 – h= 1,5 m) e sedimentazione finale con Imhoff da 4 A.E.

PRESCRIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE INTERNA:

1. l'eventuale manomissione del suolo pubblico, anche per una eventuale costruzione dell'allaccio, dovrà essere autorizzata tramite l'acquisizione del provvedimento del competente Servizio Infrastrutture, rispettandone le disposizioni impartite;
2. la realizzazione delle opere interne dovrà avvenire in esecuzione del progetto allegato alla domanda prodotta in data il 09/02/2024 e s.m.i. e comunque nel rispetto delle prescrizioni ARPAE-ST sottoriportate;
3. le date di inizio e fine lavori riguardanti la realizzazione della rete fognaria ricadente in area privata, dovranno essere tempestivamente comunicate al Comune di Cesena – Settore Tutela Ambiente e Territorio al fine di permettere, in qualsiasi momento, il sopralluogo di verifica ed accertamento;
4. l'immissione al fosso stradale pubblico deve avvenire mediante idoneo manufatto composto da pozzetto di dimensioni minime di cm. 50x50x70 con chiusino in ghisa o in cemento ispezionabile e da tubazione di raccordo del diametro minimo di mm. 200;
5. nel punto di immissione nel corpo recettore, se a cielo aperto, il tubo non deve occupare la sezione utile del recettore stesso;

6. si dovrà dotare l'impianto di un'adeguata tubazione di ventilazione portata al tetto del fabbricato o comunque in zona ove non possa arrecare fastidi;

7. le eventuali modifiche da apportare allo schema della rete fognante durante l'esecuzione dei lavori saranno da concordare con il competente Ufficio Comunale al fine di valutare la necessità del riesame dell'autorizzazione. La mancata comunicazione comporterà la decadenza del presente atto

8. le opere per la realizzazione della rete interna dovranno essere ultimate entro 3 anni dalla data di rilascio del titolo abilitativo. Tali termini possono essere rinnovati di ulteriori tre anni. Ad avvenuta ultimazione dei lavori il Titolare dello scarico trasmette tramite PEC al Comune di Cesena la dichiarazione di conformità delle opere eseguite e redatta dal tecnico incaricato (MODULO 3 scaricabile dal sito del Comune). Qualora lo stato di fatto delle reti fognarie interne e delle schede tecniche fossero modificati rispetto a quelle presentate in fase di progetto, tale dichiarazione, con allegata la documentazione aggiornata, dovrà essere trasmessa anche al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae;

PRESCRIZIONI AI FINI DELL'ATTIVAZIONE E GESTIONE DELLO SCARICO di ACQUE REFLUE DOMESTICHE nel fosso stradale di via Torre in San Carlo (S3) e di ACQUE METEORICHE nel recapito finale individuato nel fosso stradale di via Vicinale Giarze (S4 e S5) secondo lo schema fognario allegato:

1. entro 30 giorni dalla presentazione della conformità, la presente autorizzazione si considera tacitamente confermata se non si rilevano difformità evidenziate da accertamenti svolti a campione e comunicate al Titolare dello scarico unitamente alle prescrizioni e alla tempistica per l'adeguamento, pena la decadenza del presente ALLEGATO;

2. il Titolare dello scarico deve:

a) rispettare le prescrizioni gestionali previste nel parere ARPAE-ST ARPAE-ST protocollo n. 10382/2024 del 07/05/2024 sottoriportate;

b) effettuare un'adeguata e costante gestione e manutenzione della rete fognante e dei relativi impianti con idonei interventi ed attrezzature, da eseguirsi con adeguata periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali. Le fosse Imhoff e il pozzetto sgrassatore devono essere vuotati con periodicità opportuna e comunque non superiore all'annuale; con la stessa periodicità deve essere vuotato e lavato controcorrente il filtro batterico. I fanghi raccolti devono essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi devono essere conservati presso lo stabilimento a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore ad anni cinque. Le fosse Imhoff, il pozzetto sgrassatore e il filtro batterico devono essere mantenuti costantemente liberi da coperture in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli. Il filtro aerobico dovrà essere dotato di torrini di ventilazione o aperture idonee a mantenere aerata la massa filtrante. Considerato che il sistema è dotato di pompa per il convogliamento dei reflui fino alla quota del sedimentatore finale deve essere installato un sistema visivo che segnali il mancato funzionamento della pompa;

c) adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore, onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;

- d) regimare le acque di scarico in modo tale da non procurare danni ai terreni stessi e a quelli limitrofi ed evitare sversamenti di acque e fango sulle strade pubbliche;
 - e) convenientemente allargare, approfondire e opportunamente regimare i fossi di scolo interpoderali/poderali privati che si dimostrino incapaci di contenere l'acqua che in essi confluisce e di smaltirla senza danni a terzi o a cose;
 - f) mantenere in efficienza i fossi di guardia, di scolo, le cunette stradali e le altre opere di sistemazione liberandoli dai residui di lavorazione dei terreni, nonché dalle foglie e dal terriccio in essi accumulati;
 - g) provvedere all'espurgo di fossi e/o canali privati in modo tale da renderli sgombri dall'eccessiva vegetazione e da evitare il formarsi di materiali vari che impediscano, anche in caso di intensificazione dei flussi idrici, il naturale deflusso delle acque;
 - h) osservare le norme delle "Disposizioni per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura" allegate al Regolamento Edilizio del Comune di Cesena approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 09/03/2023 che qui si intendono tutte richiamate;
 - i) dare immediata comunicazione al Comune e all'Agenzia Arpae – ST di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
 - l) dare preventiva comunicazione al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE di ogni diversa destinazione dell'insediamento, modificazione del progetto e/o modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico al fine di un riesame dell'autorizzazione;
3. il verificarsi di eventuali malfunzionamenti della rete fognaria per cause riconducibili alla mancata applicazione delle norme tecniche contenute nelle "Disposizioni per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura" allegate al Regolamento Edilizio del Comune di Cesena approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 09/03/2023 non potranno in alcun modo essere addebitati alla responsabilità del Comune.

Qualora, a seguito della realizzazione di nuovi tratti di fognatura nera o mista, l'edificio venga a trovarsi in condizioni tali da comportare l'obbligo di allacciamento in fognatura, come stabilito dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, il presente ALLEGATO decadrà di validità e pertanto occorrerà presentare nuova domanda di benestare allo scarico per acque reflue domestiche all'Ente Gestore.

Rimarrà comunque in corso di validità il benestare allo scarico delle acque meteoriche rilasciato con la medesima.

Per tutto quanto non previsto nel presente ALLEGATO troveranno applicazione le norme generali, Regionali, Comunali.

Per tutto ciò che non è modificato dal presente atto si conferma quanto riportato nella Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 318 del 09/02/2015, Prot. Prov.le 12504/2015, come successivamente aggiornata.

Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- a) ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- b) la revoca del presente ALLEGATO per violazione delle norme vigenti o delle prescrizioni impartite, qualora le ispezioni dell'organo di controllo accertino il mancato rispetto dei parametri di Legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.